

CASSAZIONE/Secondo i giudici risponde penalmente chi adempie solo all'obbligo Ue

Dichiarazioni Iva pari non sono

La comunicazione telematica non sostituisce la annuale

Pagina a cura
DI DEBORA ALBERICI

Risponde comunque penalmente per la mancata presentazione della dichiarazione annuale il contribuente che fa la comunicazione Iva adempiendo solo all'obbligo comunitario. Infatti l'adempimento previsto per febbraio di ciascun anno non scrimina il reato fiscale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44433 del 4/11/2013, ha confermato la condanna a carico di un imprenditore di Caltanissetta che aveva fatto la comunicazione Iva in via telematica, ma non aveva presentato la dichiarazione annuale. L'uomo si era difeso da subito sostenendo di aver saldato il suo debito con l'Erario in quanto era titolare di un credito Iva. Quindi, ad avviso della difesa, mancava l'elemento psicologico del reato di evasione. Una tesi, questa, che non ha convinto né la Corte d'Appello siciliana né il Collegio di legittimità. Ad avviso della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna penale, «la sentenza impugnata ha correttamente affermato in punto di diritto che la comunicazione Iva, prevista dall'art. 8-bis del dpr n. 322/1998, finalizzata ad adempiere agli obblighi comunitari non è sostitutiva della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e Iva». In altre parole, per Piazza Cavour non sussiste equipollenza della comunicazione Iva, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno, con la dichiarazione annuale dell'imposta che è espressamente stabilita dalla norma e che fa salvi gli effetti sanzionatori, tra cui evidentemente quelli penali, conminati per l'omessa dichiarazione. La comunicazione prevista dalla disposizione comunitaria, infatti, è sostitutiva delle dichiarazioni periodiche Iva infrannuali e assolve allo scopo di fornire all'amministrazione finanziaria i dati sintetici, «che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo stato deve versare al bilancio comunitario». La natura e gli effetti del nuovo adempimento, pertanto, non sono quelli propri della «Dichiarazione Iva», bensì quelli riferibili alla comunicazione di dati e notizie. Attraverso la comunicazione il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

Cessazione del contendere senza automatismi

Nella causa contro il Fisco lo sgravio della cartella di pagamento non ha come automatica conseguenza la cessazione della materia del contendere: è, infatti, necessario un atto univoco di acquiescenza da parte dell'amministrazione finanziaria. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 24738 del 4 novembre 2013, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la decisione con la quale la Ctr di Milano aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito allo sgravio disposto dall'ufficio. Questo perché, spiegano i Supremi giudici, lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente non produce, di per sé, alcun effetto sull'avviso di liquidazione, nel caso in cui tale atto prodromico non sia stato annullato in autotutela. Il principio risponde a quello generale per cui «la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite». Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca, il suo apprezzamento, ove dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione.

Confisca obbligatoria anche se si patteggia

La confisca sui beni dell'evasore fiscale è una misura obbligatoria anche in caso di patteggiamento e dev'essere pari all'ammontare dell'imposta non pagata. E non è affatto necessario il sequestro preventivo. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44445 del 4 novembre 2013, ha accolto il ricorso della Procura di Ancona. Il giudice del patteggiamento ha quindi poco spazio d'azione. La misura ablativa dev'essere sempre disposta a garanzia del debito fiscale e per l'intero ammontare dell'Iva evasa. La terza sezione penale ha motivato sottolineando che la confisca per equivalente, operante oltre che in caso di condanna, anche, in virtù del testuale contenuto della norma, in ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp, va poi applicata, tanto più in quanto obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell'accordo delle parti. Conclusione ulteriormente discendente dal fatto che la sentenza di patteggiamento è vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice si riepande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è obbligato a riceverlo o a riceverlo per intero. Né è necessario, per l'assenza di norme in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa.

IMPRESE

Il consulente esclude foro consumatori

Non trova applicazione il foro esclusivo del consumatore in relazione alla controversia di chi richiede al commercialista consulenza aziendale. Infatti, lo scopo professionale dell'attività richiesta esclude che il cliente possa avvalersi delle norme privilegiate del codice del consumo. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24731 del 4 novembre 2013.

La sesta sezione è intervenuta nel caso di un aspirante imprenditore che si era rivolto a un commercialista per farsi assistere nella procedura di finanziamento statale. Poi erano sorte delle diatribe e il cliente aveva invocato l'applicabilità del foro esclusivo del consumatore.

I Supremi giudici non hanno aderito a questa tesi affermando che «in tema di disciplina di tutela del consumatore, non riveste la qualità di consumatore una persona quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell'organizzazione di un'attività professionale da intraprendere». Dello stesso avviso la Procura generale del Palazzaccio.



organizzano:
in collaborazione con
ItaliaOggi



Incontro e Confronto tra Politica e Professioni Economiche a tutela del Cittadino

X Convegno Nazionale PACCHETTO PROFESSIONI®

Venerdì 8 Novembre 2013 - ore 9,00-19:00 - PISA - Hotel Galilei - Via Darsena, 1

“Casse di Previdenza: giovani-previdenza-Europa”

“Riforma delle Professioni: una vera regolamentazione del settore”

“Commercialisti: le associazioni sindacali insieme per una categoria coesa”

“Mediazione, Contenzioso e Riscossione: le difese del contribuente”

“La Riforma Fiscale: l'eterna incompiuta”

“Novità Fiscali: analisi e proposte”

- Sen. Ignazio ABRIGNANI
- On. Giocchino ALFANO
- Dott. Marco BALDASSARRI
- Sen. Giuliano BARBOLINI
- Dott. Florio BENDINELLI
- Sen. Giorgio BENVENUTO
- On. Giuseppe BERRETTA
- Dott. Andrea CAMPORESE
- Sen. Massimo CASSANO
- On. Marco CAUSI
- Rag. Michele CININI
- Dott. Angelo COCO
- Dott. Marco CUCHEL
- Dott. Angelo DEIANA
- Dott. Roberta DELL'APA
- Dott. Eleonora DI VONA

- Sen. Marco FILIPPI
- Dott. Giorgio FIORENZA
- On. Paolo FONTANELLI
- Dott. Agostino FRAGAI
- Rag. Angelo GALDENZI
- Dott. Oronzo GALLONE
- Dott. Renzo GUFFANTI
- Dott. Vilma IARIA
- Prof. Giancarlo LAURINI
- On. Giovanni LEGNINI
- On. Nino LO PRESTI
- On. Pasquale MAIETTA
- On. Prof. Pierluigi MANTINI
- Sen. Mauro Maria MARINO
- Dott. Maurizio MASINI
- Dott. Walter NEBBIAI

- Dott. Alberto OLIVETTI
- Dott. Domenico POSCA
- Dott. Ezio Maria REGGIANI
- On. Carla RUOCCO
- Dott. Paolo SABA
- Dott. Amedeo SACRESTANO
- Rag. Paolo SALTARELLI
- Prof. Mauro SCARPELLINI
- Dott. Andrea SERFOGLI
- Dott. Ennio SEPE
- On. Elisa SIMONI
- Dott. Gaetano STELLA
- Dott. Salvatore TUTINO
- Dott. Gianpaolo VALENTE
- Prof. Francesco VERBARO
- On. Enrico ZANETTI

La partecipazione è gratuita. E' gradita prenotazione dai siti www.ancnazionale.it e www.fondazioneici.it
Evento valido ai fini della formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro



Le sentenze
sul sito www.italia-oggi.it/documenti